



## PROVINCIA di COSENZA

Settore PNRR – Ambiente – Edilizia – Datore di Lavoro

Servizio “Tutela delle acque dall’inquinamento”

### Allegato n. 3

**Autorizzazione Unica Ambientale adottata ai sensi del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. riferita ai titoli di cui alle lett. a), c) ed e) comma 1, art. 3 del DPR 59/2013 e ss.mm.ii.. Ditta ERCULEA TECHNOLOGIES (P. Iva.: 03749340786). Ubicazione Impianto Loc. Piano Lago - Zona Industriale nel Comune di Mangone (CS). Attività: Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche. Pratica cod. SUAP 332.**

**Soggetto competente in materia Ambientale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) del DPR 59/2013: Regione Calabria**

### Prescrizioni Tecniche

Relativamente al titolo di cui alla lett. c), comma 1, art. 3 del DPR 59/2013 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), viene prescritto il rispetto di quanto espressamente raccomandato da ARPACal e fatto proprio dalla competente Regione Calabria in sede di Conferenza di del 12/10/2022, e qui di seguito integralmente riportato:

1. Le emissioni provenienti:
  - dall’attività di trasporto del carbonato di calcio e PVC dai silos di stoccaggio alle bilance/dosatori e dall’attività di trasporto della miscela omogenea dai miscelatori ai contenitori/silos di produzione/estrusione sono convogliate al punto di emissione denominato E1 avente quota di 5 m;
  - dall’attività di trasporto della miscela di carbonato di calcio e PVC dalle bilance/dosatori ai miscelatori sono convogliate al punto di emissione denominato E2 avente quota di 4,5 m;
  - dall’attività di taglio del tubo, che avviene a freddo mediante una sega circolare, sono convogliate al punto di emissione denominato E3 avente quota di 4,5 m;
2. La sezione di campionamento deve essere posizionata secondo la norma UNI EN 15259-2008 e deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione. Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza ai punti di prelievo e di campionamento anche sulla base delle norme tecniche di settore. I camini dovranno avere uno sbocco diretto verso l’alto e privo di ogni ostacolo che possa impedire l’innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;
3. Presso lo stabilimento non sono presenti impianti di combustione;
4. I valori limite delle emissioni gassose in atmosfera:
  - convogliate al punto di emissione denominato E1, sono quelli riportati nell’Allegato I Parte II punto 5 alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 smi ovvero: Polveri = 50 mg/Nm<sup>3</sup>
  - convogliate al punto di emissione denominato E2, sono quelli riportati nell’Allegato I Parte II punto 5 alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 smi ovvero: Polveri = 50 mg/Nm<sup>3</sup>
  - convogliate al punto di emissione denominato E3, sono quelli riportati nell’Allegato I Parte II punto 5 alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 smi ovvero: Polveri = 50 mg/Nm<sup>3</sup>
5. I metodi di campionamento e analisi sono:
  - per Polveri il metodo UNI - EN 13284-1:2017
  - per Portata e velocità UNI EN ISO 16911-2013.
6. Le misurazioni e valutazioni periodiche delle emissioni gassose saranno effettuate dal gestore in autocontrollo tramite un laboratorio abilitato con cadenza annuale;



## PROVINCIA di COSENZA

### Settore PNRR – Ambiente – Edilizia – Datore di Lavoro

Servizio “Tutela delle acque dall’inquinamento”

7. Per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite si fa espresso riferimento all'articolo 271 del D. Lgs 152/2006 con particolare riguardo ai commi 11-12 e 13 e al punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/2006, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto, non supera il valore limite di emissione;
8. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, la Regione Calabria deve essere informata entro le otto ore successive, per le determinazioni del caso, e resta fermo l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile dandone immediata comunicazione alla Regione Calabria e all'ARPACal;
9. Le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate alla Regione Calabria e all'ARPACal entro 24 ore dall'accertamento;
10. Il gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile dandone tempestiva comunicazione alla Regione Calabria e all'ARPACal;
11. I dati relativi al monitoraggio di competenza del gestore devono essere riportati su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione della Regione Calabria per il controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione dei registri è riportato in Appendice 1 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06;
12. Gli impianti di abbattimento installati che sono: un filtro a maniche al camini E1, un filtro a maniche al camino E2 e un filtro a ciclone al camino E3, gli stessi dovranno essere tenuti in continua e costante efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata su un apposito registro che deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in Appendice 2 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06;
13. la ditta comunicherà la messa in esercizio dello stabilimento con un anticipo di almeno 15 giorni alla Regione Calabria e all'ARPACal;
14. Il periodo che intercorre tra la messa in esercizio e la messa a regime è di 90 giorni;
15. dalla data di messa a regime la ditta provvederà ad effettuare i campionamenti delle emissioni gassose in atmosfera in un periodo continuativo di marcia controllata ovvero, nei primi 10 giorni successivi alla data di messa a regime la ditta effettuerà 3 campionamenti delle emissioni in atmosfera e successiva analisi, l'esito dei controlli dovrà essere comunicato alla Regione Calabria e al Servizio Aria del Dipartimento Provinciale di Cosenza dell'A.R.P.A.Cal, entro 30 giorni dalla data dell'ultimo campionamento;



## **PROVINCIA di COSENZA**

**Settore PNRR – Ambiente – Edilizia – Datore di Lavoro**

Servizio “Tutela delle acque dall’inquinamento”

16. la ditta può comunicare ad ARPACal, con un anticipo di almeno 10 giorni, le date in cui effettuerà i campionamenti della marcia controllata al fine di permettere l’eventuale presenza di tecnici dell’Agenzia;
17. la ditta può comunicare al Servizio Aria del Dipartimento Provinciale di Cosenza dell’A.R.P.A.Cal, con un anticipo di almeno 10 giorni, la data in cui intende effettuare le misurazioni periodiche delle emissioni gassose
18. Le varie fasi di lavorazione dovranno essere svolte in modo da contenere le emissioni in atmosfera;
19. Per quanto non espressamente riportato si fa riferimento alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii..